

Tribunale Monocratico di Brindisi
02/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 02/09/2020), n. 554

[...]

E' fuori discussione che si sia in presenza di una prova scientifica, poiché l'accertamento della tipologia e dell'origine dell'olio richiede un sapere fortemente tecnico, di tipo chimico, che esula dalla formazione comune del Giudice.

La prova risulta condotta sulla base di un non meglio precisato protocollo, sviluppato unilateralmente (solitamente i protocolli sono frutto di scelte condivise tra più soggetti) dallo stesso soggetto che lo ha utilizzato.

Tale protocollo, a sua volta, ha visto l'impiego di marcatori che non vengono mai individuati in maniera specifica e che sono ritenuti idonei a distinguere la maggior parte delle cultivar italiane, senza neppure indicare quale sia la percentuale delle varietà che tali marcatori riuscirebbero a discriminare.

Ancora, tali marcatori sono stati sviluppati sempre dal citato istituto perugino e, all'epoca del loro utilizzo, sarebbero stati in corso di pubblicazione: è doveroso evidenziare che non consta al Tribunale che sia avvenuta tale pubblicazione.

L'organo utilizzato dagli inquirenti per condurre la presente attività investigativa sostiene che i marcatori utilizzati per le analisi sarebbero quelli più affidabili - senza tuttavia indicarne le ragioni - anche sulla scorta di quanto evidenziato dalle ricerche internazionali e dalla letteratura scientifica, ma invero non viene citata alcuna fonte né con riferimento alle ricerche internazionali predette né per quanto attiene al panorama degli studiosi.

In definitiva, si è in presenza di una prova muta, perché non esplicita i criteri, gli strumenti ed il meccanismo seguiti per addivenire al dato probatorio contestato agli imputati; inoltre, si tratta di una prova autoreferenziale, poiché china sui propri giudizi di attendibilità ed affidabilità. Si è in presenza di una metodologia probatoria che, per altro, come sostenuto dal teste (omissis), risulta innovativa, perché utilizzata per la prima volta e ciò comporta un giudizio in termini di verifica dell'affidabilità che deve essere necessariamente ancor più rigoroso. Infine, nulla è dato sapere in ordine al meltinpot professionale ed esperienziale dell'autore delle analisi condotte su ordine del P.M.

Se quelle appena esposte sono le caratteristiche della prova scientifica offerta dalla Pubblica Accusa, è il caso di rammentare quali devono essere i crismi che la prova scientifica deve necessariamente avere per assurgere al rango di elemento decisionale. La Corte di Cassazione, in materia di valutazione della prova scientifica, con la famosa sentenza "Cozzini" ha sostenuto "il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento al servizio del giudice di merito: si tratta di tentare di metabolizzare la complessità e di pervenire, così, ad una spiegazione degli accadimenti che risulti infine comprensibile per tutti, ostensibile. Tale passaggio dal complesso ed oscuro ad un definito, corroborato enunciato fattuale richiede non di rado la soluzione di problemi che riguardano da un lato

l'affidabilità, l'imparzialità, delle informazioni che, solitamente attraverso l'indagine peritale, penetrano nel processo; e dall'altro attengono alla logica correttezza delle inferenze che vengono elaborate facendo leva, appunto, sulle generalizzazioni esplicative elaborate dalla scienza. Tali momenti tipici dell'indagine fattuale vengono discussi nella dialettica processuale e conducono infine al giudizio critico che il giudice di merito è chiamato ad esprimere sulle valutazioni tecniche compiute nel processo. La razionale ponderazione, naturalmente, trova il suo momento di obiettiva emersione nella motivazione della sentenza, in cui occorre in primo luogo dar conto del controllo esercitato sull'affidabilità delle basi scientifiche del giudizio. Si tratta di valutare l'autorità scientifica dell'esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza della scienza; ma anche di comprendere, soprattutto nei casi più problematici, se gli enunciati che vengono proposti trovano comune accettazione nella comunità scientifica.

Quindi, da un semplice raffronto tra il decalogo fornito dalla Suprema Corte in merito ai requisiti che debba avere la prova scientifica (il leading case della sentenza Cazzini è stato poi tralaticciamente seguito dalle successive pronunce, tra cui una molto ben argomentata è la sentenza n. 24372/2019) e le peculiarità della prova scientifica offerta dal P.M. se ne ricava, solo anche con i rudimentali strumenti valutativi del Tribunale, che il dato euristico fornito a carico degli imputati è del tutto riduttivo ed assai poco significativo, in quanto non rispetta alcuna delle condizioni fissate dal giudice di legittimità.

Ad un giudizio ancor più critico si deve giungere se la prova accusatoria in parola viene valutata al "fuoco" del contraddittorio rappresentato dalla consulenza tecnica della Difesa. L'elaborato, a firma della Prof.ssa (omissis), Professore Associato di Genetica Agraria presso l'Università di Bari, risulta anzitutto concepito in maniera molto più razionale, perché vi è una premessa metodologica nella quale non solo si spiega la finalità dell'analisi, ma anche e prima ancora il significato, il concetto ed il ruolo dei vari elementi che vengono menzionati subito dopo nella consulenza tecnica. In tal modo, il lettore viene preso per mano e guidato in un contesto altrimenti a lui del tutto ignoto.

Nulla di tutto ciò si rinviene nell'accertamento commissionato dal Corpo Forestale al CNR di Perugia, tant'è vero che l'intera indagine, compresi gli esiti, è contenuta in appena due pagine a fronte delle cinquanta pagine dello scritto della Difesa.

Ancora, entrando nel merito della prova difensiva, si ha modo di comprendere le varie tipologie dei marcatori molecolari ed il loro "funzionamento".

Successivamente, sono stati indicati analiticamente i singoli passaggi tecnici in cui si è snodato l'accertamento (es centrifuga dei reperti ecc.), nonché i risultati distinguendoli per tipo di marcatori (SSR e SNP) e per protocolli.

Infine, occorre dare atto che per ogni assunto sostenuto vi è sempre stato il rimando a compiuta biografia ed a tal proposito si deve aggiungere che anche lo studio oggetto della consulenza tecnica difensiva è stato pubblicato, previa rivisitazione in forma anonima, reso fruibile alla comunità scientifica. In definitiva, la consulente della Difesa ha concluso che nei reperti analizzati vi sono, prevalentemente varietà di olio tipiche

della Puglia e varietà di oli nazionali e, solo in minima parte, varietà di oli internazionali. Conseguentemente, ha evidenziato che l'indagine condotta ha maggiori margini di incertezza quanto più sono le varietà di oli presenti ed è il caso che ci occupa ed ha per altro aggiunto che la presenza di varietà internazionali (es tunisine o siriane) non sta a significare assolutamente e con certezza che si tratti di olio proveniente dalle rispettive nazioni, poiché in Italia vi sono insediamenti di olivi delle suddette varietà straniere, sicché si tratterebbe comunque di olio prodotto in Italia.

Orbene, l'esito antitetico a cui pervengono le consulenze tecniche delle parti dovrebbe in teoria condurre il Tribunale a disporre perizia.

In realtà, però, l'accertamento peritale rappresenta la via maestra allorché il Giudice non abbia motivi validi per poter preferire l'uno o l'altro dato probatorio.

Nel caso di specie, invece, non si è neppure posta tale problematica, in quanto il complessivo ed evidente maggior rigore con cui è stata effettuata la consulenza tecnica della Difesa e la sua capacità esplicativa hanno pacificamente e definitivamente infirmato il debole dato probatorio fornito sul punto dalla Pubblica Accusa per le ragioni innanzi esposte (Cass 24372/19 Il giudice di merito può fare legittimamente propria, allorché gli sia richiesto dalla natura della questione, l'una piuttosto che l'altra tesi scientifica, purché dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire. In questo compito di selezione del "sapere accreditato" che può utilmente orientare la decisione, il giudice deve però esaminare le basi fattuali sulle quali le argomentazioni degli esperti sono state condotte; deve verificare l'ampiezza, la rigorosità e l'oggettività della ricerca, e deve apprezzare conclusivamente l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica prescelta, nonché il grado di consenso che le tesi sostenute dall'esperto raccolgono nell'ambito della comunità scientifica).

Da quanto detto deriva l'assoluzione di tutti gli imputati con la formula di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Letto l'art. 530, comma 1, c.p.p. assolve (omissis), (omissis), (omissis) dal reato loro ascritto in concorso perché il fatto non sussiste.

Motivazione riservata in novanta giorni.

Brindisi, 03/07/2020.